

Dobbiamo riconoscere che il lavoro, e quindi anche l'etica del lavoro, trova soprattutto con la rivoluzione industriale il contesto in cui diventa centrale (nell'antichità altri erano gli ambiti del potere: quello politico e quello militare). Nella società industrializzata si innesca un processo che a partire dal modo di produrre coinvolge profondamente ogni altro rapporto umano. Il momento economico acquista allora un primato nel configurare l'intera vita civile. Le decisioni prese a questo livello influenzano pesantemente ogni altro aspetto della vita sia pubblica che privata. L'esigenza etica rischia quindi di essere del tutto irrilevante se non penetra anche l'ambito economico e i processi decisionali che presiedono al suo funzionamento.

Il contesto in cui viviamo ci consente un bilancio più ponderato del cammino fin qui percorso dall'uomo contemporaneo. La ricerca scientifica e tecnologica ha fatto straordinari progressi, mettendo a disposizione mezzi di efficacia eccezionale e quindi nuovi poteri nel campo dell'economia. Eppure oggi si è meno ottimisti di qualche anno fa sul progresso globale dell'uomo. Le prospettive che scienza e tecnica aprono, suscitano oggi preoccupazione e, in alcuni casi, paura.

Il progresso tecnico ha portato con sé un uguale progresso della "qualità" della vita? A servizio di chi e di che cosa viene messo il potere che esso ha incrementato in misura formidabile? Quali interessi sta muovendo il mondo?

La questione ambientale, la fame nel mondo, le trasformazioni sociali, sono fenomeni di dimensioni tali da non poter ulteriormente essere rimossi dall'attenzione, né da poter apparire quali effetti congiunturali e quindi rimediabili senza mettere seriamente in discussione la logica e gli interessi che hanno fin qui ispirato le trasformazioni economiche.

L'etica del lavoro ha oggi come oggetto privilegiato l'**organizzazione del lavoro** e i meccanismi che, non solo regolano il modo, i tempi e la distribuzione del reddito prodotto da lavoro, ma anche presiedono alle decisioni di politica economica nei vari settori produttivi. Oggetto del discernimento morale non è solo questo o quel comportamento individuale o di gruppo, ma le stesse strutture che regolano l'attività produttiva, e conseguentemente, plasmano il volto complessivo della vita sociale, e l'identità stessa dell'uomo.

Il sistema economico, nella fase attuale, non si limita infatti a soddisfare i bisogni ad esso precostituiti, ma è costretto ad orientare la domanda e, quindi, i bisogni dei consumatori secondo criteri funzionali agli interessi del sistema stesso. Sollecitare, reprimere o manipolare i bisogni significa plasmare l'identità del consumatore. Giovanni Paolo II ha richiamato con insistenza questa dimensione del problema etico già dalla prima enciclica, la *Redemptor hominis* parlando di "strutture e meccanismi finanziari, monetari, produttivi e commerciali"; nella seconda *Dives in misericordia*, di "un meccanismo difettoso che sta alla base dell'economia contemporanea e della civiltà materialistica, la quale non consente alla famiglia umana di staccarsi da situazioni così radicalmente ingiuste".

Quali sono le condizioni per cui queste disuguaglianze suscitino una ricerca e attuazione dei cambiamenti politici ed economici necessari? Come e dove trovare i criteri e gli orientamenti per una organizzazione economica e del lavoro più giuste?

Ancora una a volta appare ineludibile il riferimento alla persona, alla sua coscienza, alla sua educazione, alla coltivazione di quelle esperienze, incontri, riflessioni da cui può emergere il senso del vivere e del convivere.

Una ricerca sulla condizione dello straniero in Italia non può prescindere dall'indagine di una realtà poco studiata, ma non per questo meno importante, come quella della discriminazione basata sulla razza, sulla lingua o sulla religione di cui i cittadini extracomunitari sono vittime, e che trova la propria manifestazione più eclatante nella criminalità a danno degli immigrati.

I profili alla luce dei quali si può intraprendere un'analisi sulla vittimizzazione degli immigrati stranieri sono almeno tre:

- a) sociologico;
- b) giuridico-sostanziale;
- c) giuridico-processuale.

Dal punto di vista sociologico, il ruolo dello straniero quale persona offesa rispecchia una condizione di inferiorizzazione e di emarginazione che rientra nell'ambito generale della tutela dei diritti della persona umana, e che incide negativamente sulla possibilità di un'integrazione degli immigrati nella società italiana<sup>29</sup>.

La tutela dei diritti della persona e in particolare dello straniero assume un'importanza fondamentale nel quadro delle garanzie giurisdizionali, che dovrebbero rappresentare la premessa indispensabile per una pacifica convivenza tra immigrati extracomunitari e cittadini italiani.

Dal punto di vista giuridico-sostanziale, le norme poste a tutela dello straniero da ogni forma di discriminazione sono alquanto numerose.

In primo luogo la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo prevede, all'art. 14, che il godimento dei diritti e delle libertà deve essere assicurato senza alcuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore della pelle, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

Tale definizione normativa preclude ogni discriminazione suscettibile di ripercuotersi negativamente sui diritti e libertà riconosciuti nella Convenzione e di alterarne, in maniera sostanziale, il godimento<sup>30</sup>, ma la sua applicazione pratica si è rivelata piuttosto problematica riguardo alla tutela del soggetto straniero.

Il principio di non-discriminazione nei confronti dello straniero è venuto all'attenzione della Corte europea dei diritti dell'uomo relativamente al godimento di diritti quali il rispetto della vita familiare e privata (art. 8), l'equo processo (art.6), il divieto di tortura e di trattamenti inumani (art. 3), ma non è stata praticamente mai riscontrata una violazione degli stessi da parte degli Stati aderenti alla Convenzione, nonostante le segnalazioni siano state numerose (si veda caso *Abdulaziz, Cabales and Balkandaj/GB*, 28/05/85, A/94; *Moustaquim/Belgio*, 18/02/91, A/193; *C/Belgio*, 7/08/96; *Gay-susuz/Austria*, 16/09/96).

A livello comunitario, soprattutto dopo le innovazioni apportate ai trattati istitutivi con il trattato di Amsterdam, si è provveduto alla fondazione di una nuova politica in materia di visti, asilo e immigrazione (tit. IV del Trattato di Roma) e a rafforzare il ruolo della Corte di giustizia, nelle materie di sua competenza, al fine di assicurare il rispetto dei diritti dell'uomo (art. 6 del Trattato UE)<sup>31</sup>.

<sup>29</sup> S. Palidda, *La devianza e la vittimizzazione*, in *Terzo Rapporto sulle migrazioni*, Milano, Fondazione Cariplo-ISMU, 1997.

<sup>30</sup> G. Sperduti, *Il principio di non-discriminazione e una recente sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo*, in "Riv. dir. int.", 1976, p.246.

<sup>31</sup> M. Balboni, *Diritto comunitario ed europeo, note a margine delle sentenze in rassegna*, in "Diritto, immigrazione e cittadinanza", n. 1/99, p. 78.

Tuttavia è bene tenere presente che la protezione assicurata dalla Corte di giustizia non coincide con quella della Corte europea dei diritti dell'uomo, poiché essa non accoglie automaticamente gli standard elaborati da quest'ultima, ma garantisce la tutela delle libertà fondamentali tenendo conto dei valori essenziali e del campo di applicazione dell'ordinamento comunitario.

Il trattato di Amsterdam ha influito sensibilmente sulle competenze della Corte di giustizia in materia di diritti umani, soprattutto nell'ambito della tutela dei diritti "sociali", quali la parità di trattamento, la lotta a qualsiasi discriminazione basata sul sesso, sulla razza, sul colore della pelle, sulle opinioni e sulle credenze, e in quello della solidarietà contro l'emarginazione sociale (artt. 3-137)<sup>32</sup>.

In assenza di un catalogo di diritti fondamentali propri della Comunità europea o di una sua adesione formale alla CEDU, il trattato di Amsterdam ha cercato di svincolare la Corte di giustizia dalla questione relativa al carattere vincolante o meno della CEDU, soprattutto per la sua inidoneità ad offrire soluzioni praticabili<sup>33</sup>, ma esso ha accentuato la diversità dei parametri assunti dalle due Corti con riferimento sia agli stranieri comunitari che a quelli extracomunitari.

Dopo questa breve disamina della normativa sovranazionale a tutela dello straniero da ogni forma di discriminazione, occorre esaminare i fondamenti del principio di uguaglianza all'interno del sistema giuridico italiano.

Il riferimento normativo principale è l'art. 3 cost., il quale statuisce che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali", ove il termine "cittadino" non preclude che soggetto giuridico siano anche gli stranieri e gli apolidi<sup>34</sup>.

La Corte costituzionale ha costantemente affermato il principio di uguaglianza dello straniero rispetto al cittadino nella sfera dei diritti fondamentali, anche se in alcuni casi è sembrata contraddirsi, quando ha assunto che, nelle situazioni concrete, possono presentarsi differenze di fatto che il legislatore può apprezzare e regolare nella sua discrezionalità (sentenze costituzionali n. 54/1979 e n. 144/1976).

Sul piano della legislazione ordinaria non si riscontrano iniziative particolarmente significative atte a rendere effettivo il principio di non discriminazione nei confronti dello straniero e, comunque, il pregiudizio razziale non è stato certamente contrastato mediante politiche per l'immigrazione adeguate, nonostante la recente legge n. 40/1998 abbia introdotto agli artt. 40-41 istituti volti a combattere le manifestazioni di razzismo e xenofobia. Essa prevede infatti l'istituzione presso il CNEL di un organismo nazionale di coordinamento e di informazione, nonché l'obbligo per il datore di lavoro e i suoi preposti di rispondere di discriminazioni dirette e indirette nei confronti dei cittadini extracomunitari.

Questo quadro normativo rappresenta la premessa indispensabile per affrontare il tema cardine dell'indagine incorso, quello dello straniero nella veste di persona offesa dal reato. Gli strumenti finalizzati a contrastare la criminalità fondata sul pregiudizio razziale sono alquanto ridotti e, non a caso, l'unica soluzione ipotizzabile e praticata dalla giurisprudenza è stata quella di applicare l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p., cioè l'aver agito per motivi abietti o futili oppure di escludere l'applicabilità delle circostanze attenuanti in ragione del comportamento criminoso manifestamente razzista.

Tuttavia l'art. 61 n. 1 c.p. non sembra soddisfare le esigenze che caratterizzano un fenomeno così complesso. Una ragione di tale inadeguatezza nasce dalla constatazione che i criteri fondamentali per la valutazione dei motivi che spingono a delinquere nel sistema penale possono essere diversi, ossia uno "reale-generale", l'altro "sintomatico-particolare". Nel primo caso si considera il motivo in se stesso, per quello che vale nella generalità dei casi umani, indipendentemente dal modo di operare

<sup>32</sup> P. Magno, *Diritti sociali nell'ordinamento dell'unione europea dopo Amsterdam*, in "Il diritto del lavoro", 1998, p. 17.

<sup>33</sup> G. Arrigo, *La politica sociale nel trattato di Amsterdam*, in "Il diritto del lavoro", 1998, p.43.

<sup>34</sup> T. Martinez, *Diritto costituzionale*, 1994, p.631.

nella personalità del reo, dunque più coerente con un diritto penale “del fatto costituente reato”. Nel secondo caso si prescinde dalla considerazione del valore che il motivo ha nella generalità dei casi e lo si assume come indice della particolare personalità del soggetto, richiamando i presupposti di un diritto penale “dell'autore”, scelta certamente da non condividere<sup>35</sup>.

In particolare l'espressione “motivi abietti o futili” presuppone un giudizio di carattere spiccatamente etico, la cui validità e opportunità potrebbero essere contestati; infatti, prendere atto che diversi comportamenti repressi dalla norma penale siano anche riprovati dalla morale non basta ad avvicinare quest'ultima alla norma penale o addirittura legare l'una all'altra indissolubilmente<sup>36</sup>. Quanto affermato vuole sostanzialmente evidenziare che il diritto penale non sembra lo strumento più adatto per contrastare il pregiudizio razziale, proprio in ragione del fatto che non è assolutamente suo compito reprimere comportamenti umani dissonanti dalla morale corrente laddove non vi sia effettivamente un fatto costituente reato concretamente offensivo di beni giuridici meritevoli di tutela.

Nonostante ciò, n senso contrario alla predetta necessità di “depurare” il diritto penale da valutazioni puramente etiche, è stata approvata nel 1993 la legge n. 205, la quale ha cercato di potenziare la tutela contro comportamenti suscettibili di condurre a forme di discriminazione non tollerabili alla luce dei valori su cui si fonda l'attuale convivenza civile<sup>37</sup>.

Gli aspetti innovativi di tale legge sono molteplici: innanzitutto ha determinato la trasposizione a livello di “motivi” o moventi dell'azione criminosa, siano essi razziali, etnici, nazionali o religiosi, di quel profilo del fatto tipico che in precedenza veniva costruito mediante il riferimento all'offesa rivolta contro persone “perché appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale”.

In tal modo la rilevanza penale della condotta si integrerà con la semplice “motivazione” del comportamento discriminatorio qualificato da un atteggiamento di intolleranza nei confronti di razze, culture o religioni diverse dalla propria<sup>38</sup>.

Un altro aspetto meritevole di approfondimento è quello relativo alla condizione dello straniero quale *vittima del reato*.

Lo *status* di vittima assume connotati diversi a seconda del rapporto che esiste tra la persona offesa e l'autore del reato; le ipotesi che si possono verificare sono almeno tre:

a) il colpevole e la vittima hanno una “personalità di base” comune, dunque si tratta di soggetti dotati di una personalità condivisa dalla maggioranza dei membri della società;

b) tra colpevole e vittima intercorrono rapporti di partecipazione emotiva o empatici, quindi la dinamicità del movente raggiunge la sua massima intensità;

c) tra colpevole e vittima, il processo di riconoscimento non avviene in quanto il codice di comunicazione costituito dai modelli culturali non è lo stesso per i due soggetti.

In quest'ultimo caso l'incomunicabilità tra i due soggetti può essere dovuta a differenze di linguaggio, di origine socio-culturale, di razza, le quali possono dar luogo ad una “reificazione” reciproca per cui, mentre la vittima si costituisce come un frammento di realtà di cui ci si può servire, il colpevole non percepisce alcun segnale o messaggio che non sia di natura istituzionale da parte di questa<sup>39</sup>. Senza dubbio questa ipotesi è quella che più si addice al fenomeno criminoso di cui è vittima lo straniero e raggiunge un indice di pericolosità altissimo, poiché il delinquente, prescindendo in ge-

<sup>35</sup> A. Malinverni, *Voce Motivi*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXIV, 1977, p. 295.

<sup>36</sup> S. Messina, *Considerazioni “de iure condendo” sulle circostanze di cui agli artt. 61, n. 1 e 62, n. 1 del codice penale*, in “*Riv. pen.*”, 1973, p. 438.

<sup>37</sup> G. De Francesco, *Commento all'art. 3 della legge n. 205/93*, in “*Leg. pen.*”, 1994, p. 175.

<sup>38</sup> De Francesco, *op. cit.*, p. 177.

<sup>39</sup> F. Guerrini, *Il motivo a delinquere nella prospettiva del rapporto tra colpevole e offeso*, in “*Arch. pen.*”, 1976, p. 341.

nere da uno scopo egoistico, non reagisce ad un'offesa o non vuol procurarsi denaro da chi ne ha, ma solo ferire, uccidere, sequestrare chi la pensa diversamente da lui o è di razza diversa<sup>40</sup>.

Al fine di rendere più chiaro il quadro vittimologico riguardante lo straniero, è opportuno riportare alcuni esempi giurisprudenziali particolarmente significativi per comprendere la realtà nella quale l'immigrato assume le vesti di persona offesa dal reato.

In assenza di studi o ricerche su questo tema, si propongono in questa sede sentenze pronunciate dalla Pretura circondariale, dal Tribunale e dalla Corte d'assise di Bologna.

Bologna attualmente può considerarsi una delle città più rappresentative delle problematiche relative alla criminalità legata alla presenza di immigrati extracomunitari sul territorio italiano e l'aspetto maggiormente conosciuto è certamente quello dei reati commessi dagli stranieri grazie ai numerosissimi procedimenti giudiziari a loro carico e alle cronache giornalistiche che hanno evidenziato il sentimento di insicurezza maturato dai cittadini<sup>41</sup>.

Tuttavia in questo contesto non si intende tracciare un quadro esaustivo della situazione in cui versano gli stranieri in Italia sotto il profilo della vittimizzazione, bensì aspira semplicemente a disegnare un breve "spaccato" esemplificativo delle condizioni favorevoli all'insorgenza di fenomeni criminali di cui siano vittime gli immigrati extracomunitari<sup>42</sup>.

L'analisi delle pronunce giurisprudenziali raccolte viene suddivisa in quattro grandi aree, relative alla tipologia di reati nell'ambito dei quali gli stranieri sono parti lese:

- 1) vittime di condizioni di lavoro insicure e irregolari, legate soprattutto alla violazione della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- 2) vittime di violenze, racket e minacce da parte di altri connazionali e/o italiani;
- 3) vittime dello sfruttamento della prostituzione e di violenze;
- 4) vittime di violenze razzista.

Per quanto riguarda il primo campo d'indagine, le sentenze n. 58/99, n. 427/99, n. 507/99, n. 1932/99, n. 2002/98 emesse dalla Pretura circondariale mostrano quanto sia frequente che giungano all'attenzione dell'autorità giudiziaria situazioni lavorative estremamente disagiate e insicure a danno degli operai extracomunitari.

Nel primo caso l'immigrato veniva adibito alla sostituzione di guarnizioni all'interno di un impianto di sollevamento di un ascensore, senza l'attrezzatura necessaria per operare in condizioni di assoluta sicurezza per la sua incolumità; tra l'altro nella descrizione dei fatti emerge un contesto nel quale lo straniero sembra essere vittima di minacce da parte del datore di lavoro o quantomeno del tentativo di occultare l'accaduto attraverso la prospettiva di una sua futura espulsione dall'Italia, anche se bisogna precisare che l'autorità giudiziaria competente ha ritenuto che il fatto non sussistesse.

Il secondo esempio vede l'immigrato vittima di lesioni personali gravissime a causa dell'imprudenza dei datori di lavoro e dell'inosservanza di normative antinfortunistiche nell'ambito di un'attività di lavorazione della carta; lo stesso accadeva all'interno di un cantiere edile, in cui non si era provveduto ad adottare le prescritte precauzioni idonee ad evitare la caduta di materiali sollevati dal suolo e che in conseguenza della loro caduta si cagionava la morte al dipendente extracomunitario (sent. n. 507/99).

Il quarto esempio riporta l'ipotesi di un infortunio avvenuto in un panificio, in cui l'immigrato rimane vittima di lesioni personali a causa della mancata dotazione della macchina spezzatrice di protezioni idonee a evitare il contatto della mano con l'organo lavoratore.

Infine la sentenza n. 2002/98 si occupa di un incidente sul lavoro a danno di un immigrato du-

<sup>40</sup> P. Nuvolone, *La vittima nella genesi del delitto*, in "Indice penale", 1973, p. 643.

<sup>41</sup> A. Santoro, Voce *Querela*, in "N. Dig. it.", vol. XIV, 1967, p. 642.

<sup>42</sup> M. Pastore, *Lo straniero e la legge penale*, in "Produzione normativa e costruzione sociale della devianza e criminalità degli immigrati", "Quaderni ISMU", n. 9, 1995, p. 51.

rante il funzionamento della macchina accoppiatrice di pannelli fibrolegnosi con fogli di carta, che presentava una fessura per l'alimentazione molto più ampia rispetto ai parametri stabiliti dalla legge e che ha reso possibile lo schiacciamento della mano.

Da quanto illustrato si può desumere che gli extracomunitari lavoratori, oltre ad essere assunti irregolarmente dal punto di vista contributivo, sono costretti ad operare in condizioni lavorative assolutamente prive di alcuna garanzia di sicurezza, segno della precaria situazione in cui vivono solo al di fuori dell'ambiente di lavoro. Tuttavia è doveroso precisare che adibire dipendenti stranieri a mansioni lavorative prive di adeguata protezione, non può interpretarsi come la volontà dei datori di lavoro di discriminarli, in quanto gli infortuni e la mancanza di sicurezza sul lavoro costituiscono un fenomeno che tocca indifferentemente lavoratori italiani e stranieri. Dunque tali esempi giurisprudenziali sono la manifestazione di un sintomo particolarmente preoccupante e che vede inevitabilmente coinvolti quegli immigrati che sono giunti in Italia proprio per trovare nuove opportunità di sostentamento personale e della propria famiglia.

Passando ora all'analisi del secondo quadro di indagine, si può evidenziare quanto gli stranieri spesso siano vittime di violenze da parte degli stessi connazionali o comunque da parte di altri cittadini extracomunitari: le quattro sentenze emesse dalla Pretura (n. 408/99, n. 405/99, n. 11/99, n. 1984/98) mostrano la frequenza delle aggressioni tra stranieri in occasione di risse o di veri e propri agguati sferrati al fine di rivendicare il controllo sul territorio o per derubare la vittima dei valori posseduti attraverso la minaccia o l'uso di armi da taglio.

Le sentenze pronunciate dal Tribunale di Bologna (n. 824/98, n. 809/98, n. 660/98, n. 590/98) si incentrano su forme di aggressione tra immigrati per mezzo di atti incendiari, accoltellamenti e uso di armi da fuoco. I moventi addotti sono per lo più ricollegabili al mondo dello spaccio di sostanze stupefacenti e quindi alla riaffermazione della propria autorità all'interno del mercato della droga; inoltre l'evento dannoso può sorgere anche a causa di liti insorte all'interno di tradizioni culturali come quella nomade, che nel caso di specie vede coinvolti due soggetti in contrasto per questioni legate al danaro e al rapimento di una figlia quale riscatto del debito rivendicato.

In un altro caso lo straniero è vittima di quegli stessi reati predatori che tanto allarmano la sicurezza pubblica: infatti, sotto la minaccia di una pistola giocattolo, egli è costretto a consegnare danaro e portafogli, a dimostrazione che tali comportamenti vengono indirizzati indifferentemente verso cittadini italiani ed extracomunitari da parte di autori sia italiani che stranieri.

La terza area di indagine giurisprudenziale pone l'attenzione sul fenomeno dello sfruttamento della prostituzione (n. 725/98, n. 604/98, n. 55/98). Questo è un tema particolarmente complesso da trattare poiché lo sfruttamento di immigrate straniere, in questi casi di origine est-europea, ai fini della prostituzione, mostra quanto tali vittime siano costrette a subire soprusi di ogni genere proprio da parte di coloro che le hanno aiutate ed esortate a venire in Italia per trovare nuove occasioni di lavoro; gli autori di questi reati sono il più delle volte connazionali delle vittime, amici o addirittura parenti stretti.

Tali prostitute immigrate, oltre a essere vittime della realtà in cui sono costrette a vivere, vengono spesso maltrattate e derubate dagli stessi clienti: si riporta l'ipotesi di un cliente che pretendeva la prestazione sessuale dopo essersi accordato sul pagamento e sulle modalità, ma di fronte al rifiuto successivo della donna, egli la minacciava con una pistola e le sottraeva la borsetta e il denaro ivi contenuto; nell'altra ipotesi, invece, il cliente pretendeva di non pagare la prostituta e fruire gratuitamente delle sue prestazioni sessuali, ma l'atteggiamento di protesta della donna scatenava la sua reazione violenta, che degenerava in lesioni personali e rapina nei confronti della donna.

In quest'ultimo caso è interessante notare che la parte lesa aveva denunciato di aver subito violenza sessuale a opera del cliente, che l'avrebbe costretta al rapporto sessuale sotto la minaccia di un coltello, ma il Tribunale non ha ravvisato gli elementi necessari per la configurazione di tale reato, a riprova di quanto sia arduo dimostrare quale sia il confine tra prestazione sessuale consenziente della prostituta e prestazione imposta con la violenza, tenendo conto di tutti i dubbi nutriti dalle forze dell'ordine e dall'autorità giudiziaria intorno alla credibilità delle vittime in questione.

L'ultima parte della ricerca è dedicato all'esposizione di quelle sentenze, emesse dalla Corte d'Assise, che hanno punito comportamenti criminosi dettati da motivazioni direttamente o indirettamente razziste (n. 6/93, n. 7/95, n. 3/96, n. 2/98).

Le due pronunce meno recenti riportano il caso di un immigrato deceduto a causa dell'immissione di un compressore ad aria all'interno della zona anale ad opera di compagni di lavoro di nazionalità italiana: la Corte non ha ravvisato motivazioni di stampo razzista nel gesto degli imputati, bensì l'esito di un tragico scherzo; tuttavia bisogna rilevare che vi sono stati notevoli problemi nello stabilire la qualificazione giuridica del reato e, per tal motivo, è stata interpellata più volte la Corte di Cassazione per valutare i profili di legittimità delle sentenze emesse dalle Corti d'Assise.

Un esempio particolarmente significativo di violenza razzista viene illustrato nella sentenza n. 2/98, che mostra il coinvolgimento di stranieri e italiani inattività criminose come lo spaccio di droga, ambito particolarmente favorevole all'insorgenza di contrasti dettati da motivazioni apparentemente futili come la sottrazione di un cellulare o di un orologio e che spesso sfociano in avvenimenti ben più cruenti come gli omicidi o i tentati omicidi.

Nel caso di specie l'evento pare essere maturato proprio alla luce di atteggiamenti razzisti dell'imputato italiano nei confronti della vittima straniera: la Corte non ha applicato l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p., facendo rientrare il movente razzista nell'alveo dei motivi abietti o futili, bensì ha preferito non concedere le attenuanti generiche in considerazione della gravità del crimine commesso e delle odiose motivazioni razziste che lo hanno sotteso.

La sentenza più interessante da analizzare, permettere in luce la gravità dei delitti di stampo xenofobo, è quella pronunciata a carico dei fratelli Savi, i cosiddetti assassini della "Uno bianca".

Nella varietà dei reati loro ascritti, numerosi risultano a danno di stranieri: in un primo caso essi si resero responsabili di un tentato omicidio nei confronti di un cittadino maghrebino, verso il quale vennero indirizzati diversi colpi; in un'altra occasione la banda criminale sparò indiscriminatamente contro le roulotte di un campo nomadi, causando numerosi feriti; i cittadini maghrebini sono state vittime una seconda volta, quando i Savi esplosero colpi di pistola contro di loro semplicemente per "spaventarli" o perché irritati dal fatto che ad ogni semaforo essi pretendessero di pulire il vetro della macchina; l'ultimo episodio in cui rimasero vittime i nomadi si consumò con un assalto diretto al campo zingaro con armi munite di pallottole dotate di una particolare potenza devastatrice.

Emerge con evidenza quanto i reati commessi dalla "banda della Uno bianca" siano fondati da motivazioni apertamente razziste, nonostante gli imputati abbiano addotto quali moventi l'intento di depistare le indagini o di mettere alla prova il coraggio di uno dei propri compagni.

La Corte d'Assise ha punito le condotte criminose menzionate applicando la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p., cioè l'aver agito per motivi abietti o futili, definendo i reati commessi delitti di stampo razzista.

Si tenga presente che la giurisprudenza ha interpretato i "motivi abietti o futili" come quei motivi che rivelano nell'agente un tale grado di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza e di disprezzo in ogni persona di moralità media (Cass.pen., sez. I, 8/10/93); in particolare costituisce motivo futile la determinazione criminosa che trova origine in uno stimolo tanto lieve, quanto sproporzionato, da prospettarsi più come un pretesto che non una causa scatenante della condotta anti-giuridica (Cass. pen., sez. I, 30/01/1996 n. 7034).

Nel caso dei fratelli Savi l'aggravante doveva essere applicata proprio in ragione dell'oggettiva sproporzione esistente tra movente e azione delittuosa, che deve essere individuata onde rendere possibili scelte razionali, non arbitrarie e astratte, concretamente ancorate ai fatti e alla personalità dell'individuo, nella quale la futilità, quale espressione di malvagità, trova ragione di aggravamento della pena (Cass. pen., sez. V, 27/06/97 n. 8450).

In conclusione di questa breve disamina giurisprudenziale, si può affermare che in un lasso di tempo relativamente limitato (1997, 1998, 1999) sono emersi numerosi episodi nei quali, nella sola città di Bologna, gli stranieri sono stati vittime di reati commessi da datori di lavoro negligenti sotto il pro-

filo dell'adozione di protezioni anti infortunistiche e di violenze da parte di altri cittadini extracomunitari, a dimostrazione di quanto le forme di disagio presenti nella comunità immigrata in Italia possano diventare fattori determinanti per la nascita di ulteriore criminalità. Inoltre l'attenzione va posta anche sulla condizione della donna extracomunitaria costretta a prostituirsi e priva di qualsiasi tutela sia all'interno della propria comunità, che nell'ambito dei contatti esterni con la clientela.

I reati di stampo razzista, invece, vengono perseguiti dall'autorità giudiziaria più raramente. E la ragione non è certo che questi episodi si verificano raramente, ma che gli stranieri sono soliti tollerare tali comportamenti a loro danno per non incorrere essi stessi in controlli delle forze dell'ordine che potrebbero far emergere situazioni di irregolarità o clandestinità col rischio di espulsione.

Questa è una delle ragioni per cui i reati perseguibili a querela, di cui sono vittime gli immigrati, non vengono praticamente conosciuti dall'autorità giudiziaria, ne tanto meno dai mass media; lo straniero quale parte lesa è conoscibile solo quando il reato è perseguibile d'ufficio e viene reso noto dai mezzi di informazione solo se si tratta di un episodio particolarmente violento e cruento, che possa attirare l'attenzione dei lettori e colpire la loro immaginazione.

Dal punto di vista processuale non bisogna dimenticare che l'istituto della querela è uno strumento che può essere attivato tanto per offese a interessi privati quanto per offese a interessi pubblici; tuttavia è previsto dal legislatore quale condizione di procedibilità nei casi di tenuità dell'interesse pubblico, rimettendo alla volontà della persona offesa la decisione circa l'opportunità di rendere nota all'autorità giudiziaria la lesione di un proprio interesse privato.

Difficilmente verrà manifestata dallo straniero la volontà di invocare la tutela di un proprio interesse, poiché la precarietà della condizione dell'immigrato, la diversità di linguaggio, di culture, di tradizioni ostacolano fortemente un dialogo costruttivo con gli operatori giudiziari.

Si tenga presente che l'immigrato incontra un'estrema difficoltà all'utilizzazione degli strumenti processuali a tutela dei propri interessi non solo quando è vittima di condotte penalmente rilevanti, ma anche, quale presunto autore del reato, nella fase di custodia cautelare o di pendenza dei successivi gradi di giudizio.

L'extracomunitario subisce una discriminazione poiché come soggetto economicamente debole non può assicurarsi una difesa forte all'interno del processo accusatorio. Infatti vivono la realtà carceraria in completo isolamento, non solo dal mondo esterno, ma dagli stessi detenuti compresenti a causa delle differenze linguistiche e delle difficoltà di integrazione; inoltre i contatti con gli avvocati, per lo più assegnati d'ufficio, sono rarissimi e questo incide fortemente sul loro diritto di difesa garantito ex art. 24 Cost.

Le forze di polizia mostrano nei confronti degli stranieri una tendenza a operare arresti di "gruppo", senza sottolineare sulle singole responsabilità; in fase di valutazione da parte del giudice sulla sussistenza dei presupposti per l'applicabilità delle misure cautelari, l'immigrato extracomunitario si presenta in posizione estremamente svantaggiata, specie se privo di documenti o di permesso di soggiorno e senza fissa dimora, quindi la custodia cautelare diviene praticamente automatica.

L'uso dei riti alternativi al dibattimento è limitatissimo a causa dello scarso interesse dimostrato dagli avvocati e dall'impossibilità per gli stranieri di essere pienamente informati dei diritti loro riconosciuti.

In conclusione si può affermare che le occasioni nelle quali lo straniero diviene vittima di discriminazioni e, nella forma più grave, di crimini di stampo razzista sono molteplici; tuttavia tali episodi non sono né conosciuti, né studiati, probabilmente per lo scarso interesse che essi susciterebbero nell'opinione pubblica.

La ripercussione più grave è che questa "lacuna" non consente un approfondimento completo delle implicazioni legate al fenomeno migratorio, che troppo spesso viene associato all'aumento della criminalità nelle grandi città, senza tenere conto dell'altra faccia della medaglia, cioè lo straniero non solo autore, ma anche vittima del reato.